



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSESIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Roma

Al Direttore dell'Ufficio territoriale
“ICQRF Nord - Ovest”
Strada Antica di Collegno 259
10146 TORINO
(rif. nota n. 24521 del 21/11/2017)

Posiz. 2
e p.c. agli Uffici territoriali
LORO SEDI

agli Uffici PREF I, II e IV
SEDE

alla Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
Ufficio PIUE VII
SEDE

alla Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio PQAI IV
SEDE

OGGETTO: utilizzo di vino dealcolato “a zero gradi” in una bevanda analcolica -
quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, che si allega per gli Uffici in
indirizzo per conoscenza.

Al riguardo, si riporta di seguito il parere fornito dall'Ufficio PIUE VII, interessato
della questione e che legge la presente per opportuna conoscenza.

*“Si fa riferimento alla richiesta formulata con la mail in calce; al riguardo, premesso
che la questione merita una accurata riflessione anche per quel che riguarda la corretta
informazione al consumatore, si fa presente quanto segue. ...omissis...”*

*Il prodotto in questione, secondo quanto riportato nella nota n. 15879 del 24/11/2017
dell'Ufficio ICQRF di Asti, risulta essere fornito da una ditta italiana e in etichetta sono
riportati tra l'altro i termini: “bevanda analcolica”, “made in Italy” e “vino bianco
dealcolato”.*

*La medesima nota, inoltre riferisce che il prodotto, nella sua presentazione, mostra
evidenti richiami al prodotto “vino” (forma della bottiglia, tipo di chiusura, bollicine extra
dry, etc).*

Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

*Il regolamento 606/09, prevede all'allegato I A, la pratica enologica della
“dealcolizzazione” alle condizioni previste all'Appendice 10, ove, tra l'altro, è prescritto
che : <<Il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 % e il titolo alcolometrico
volumico effettivo del prodotto finale dev'essere conforme a quello definito al punto 1,
secondo comma, lettera a) dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007>> (oggi
allegato VII, parte II, punto 1 del regolamento 1308/2013). Pertanto l'uso del termine
“vino” è subordinato al rispetto delle specifiche pratiche enologiche autorizzate dalla
normativa unionale per la sua produzione.*

Il prodotto "vino bianco dealcolato" utilizzato per la preparazione della bevanda in oggetto, non è conforme alle vigenti disposizioni, in quanto la pratica enologica si è spinta ben oltre il 20%, e quindi non può essere denominato "vino". Di conseguenza appare inesatto il riferimento alla deroga consentita dalla legge 238/2016 all'articolo 43, comma 3.

*Si ritiene, pertanto, che la corretta indicazione da riportare in etichetta, per denominare l'ingrediente "vino bianco dealcolato" sia "**bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione del vino**" così come definita dalla risoluzione OIV ECO-DRACON 10-432 e alla quale si è giunti dopo un lungo percorso, dove l'Italia si è fatta portavoce della salvaguardia della qualità delle produzioni vitivinicole e del rispetto dei principi di una corretta e leale informazione al consumatore.*

In ultimo, si rappresenta che, come sopradetto, le indicazioni nell'etichettatura del prodotto e la sua presentazione possono generare confusione nel consumatore, in particolare per quel che riguarda la natura e l'identità del prodotto stesso, la cui immagine richiama chiaramente al "vino" ma dalla quale si differenzia profondamente, in violazione di quanto disciplinato dal regolamento CE n. 1169/2011 (artt. 2, 7 e 17)."

Si chiede di darne ampia diffusione a tutto il personale interessato.

Oreste Cerini
Direttore Generale



ALLEGATI:

- *nota prot. n. 24521 del 21/11/2017 dell'Ufficio territoriale "ICQRF Nord – Ovest"*
- *risoluzione OIV ECO-DRACON 10-432 (in lingua francese).*